



# STATUTO

**ENTE BILATERALE ARTIGIANATO CALABRIA**

Viale Emilia, 100 Catanzaro

C.F. n. 97019070792

## ART. 1 Costituzione

E' costituita tra le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato F.R.A.C. - aderente alla C.G.I.A. - C.N.A., CASARTIGIANI e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (nelle loro strutture Confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro) una libera Associazione Sindacale ai sensi del Capo II<sup>^</sup>, titolo II<sup>^</sup> - Libro Primo del Codice Civile, denominata "Ente Bilaterale Artigianato Calabria " (E.B.A.C.).

## ART. 2 Scopo e finalità

L'Ente Bilaterale Artigianato Calabria, costituito in applicazione dell'art.4 dell' Accordo Interconfederale Nazionale del 21.12.1983 e successivi accordi modificativi e integrativi e dall'Accordo Interconfederale Regionale del 28.05.1992, è un Ente di tipo associativo, di natura sindacale, non commerciale e non ha fini di lucro.

Ha lo scopo di rendere operative le intese tra le parti costituite di cui all'art.1, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Calabria, e degli imprenditori artigiani e dei loro familiari collaboratori.

Ha lo scopo altresì di favorire complessivamente il consolidamento delle funzioni socio economiche dell'Artigianato e del lavoro dipendente nel settore, con particolare riguardo agli aspetti della salvaguardia del patrimonio di professionalità del lavoro dipendente ed imprenditoriale, attivando prestazioni rivolte al sostegno al reddito dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane, nonché promuovere la formazione delle risorse umane.

In particolare, in attuazione dei sopracitati scopi, l'Ente potrà:

- a) Gestire, con contabilità separate, fondi derivanti da accordi o intese interconfederali, intercategoriale o categoriali siglati tra le parti a livello nazionale e regionale, erogandone le relative prestazioni;
- b) Promuovere la mutualità attraverso prestazioni di previdenza e assistenza a favore dei lavoratori e dei titolari d'impresa, soci, collaboratori familiari;
- c) Gestire con criteri di mutualizzazione l'erogazione delle prestazioni previste dai CCNL (malattia, maternità, infortunio);
- d) Promuovere iniziative tese allo sviluppo delle relazioni

sindacali, valorizzando e consolidando, in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle relazioni sindacali nell'artigianato e le relative esperienze di gestione bilaterale;

e) Promuovere, proporre ed attuare iniziative di interesse comune dei soci tese ad incrementare lo sviluppo del settore artigiano anche attraverso studi, osservatori, indagini, ricerche ed altre attività;

f) Sostenere le attività di rappresentanza sindacale sul territorio e le attività congiunte tra le Organizzazioni dell'Artigianato e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

g) Individuare e promuovere, sulla base dei fabbisogni formativi, gli strumenti ed i mezzi atti alla formazione professionale ed imprenditoriale, anche di intesa con istituzioni pubbliche competenti e gli Enti di formazione riconosciuti e secondo quanto previsto nell'Accordo Interconfederale Nazionale del 2.2.1993;

h) Organizzare il sistema informativo e promozionale dell'attività dell'Ente al fine di informare i propri aderenti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività, anche attraverso l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici da realizzare anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità.

Inoltre l'Ente potrà svolgere tutte le altre attività connesse e complementari e comunque strumentali al raggiungimento degli scopi sociali quali:

- la partecipazione alle politiche formative regionali, nazionali, e comunitarie; lo sviluppo di ricerche sui fabbisogni formativi; la progettazione e/o realizzazione di standard e modelli formativi in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- la promozione di indagini e ricerche, nonché le relative proposte sul comparto artigiano e delle PMI anche attraverso la struttura dell'Osservatorio regionale.

All'Ente potranno, infine, essere attribuite tutte le competenze che le parti firmatarie concorderanno in seguito, di carattere aggiuntivo, estensivo, sostitutivo, o integrativo, rispetto a quanto oggi vigente.

L'attuazione dei sopradefiniti scopi sarà disciplinata dai Regolamenti, da disporre ed approvare, a cura del Consiglio di Amministrazione per ogni Fondo e settore di attività gestiti, sentiti i Soci fondatori.

E' facoltà dei soci richiedere al Consiglio di Amministrazione la revisione dei Regolamenti con un preavviso di almeno tre mesi.

**ART. 3 Sede e durata**

L'E.B.A.C. ha sede in Catanzaro, in Viale Emilia, 100.  
 Con apposita delibera dell'assemblea dei soci potrà modificare la propria sede.  
 L'Ente avrà durata indeterminata.

**ART. 4 Articolazione**

L'Ente potrà istituire, con apposita regolamentazione, strutture di ufficio periferiche.  
 L'Ente potrà effettuare articolazioni territoriali qualora si accertino le seguenti condizioni:  
 a) congruità di adesioni;  
 b) compatibilità economiche ed economicità di gestione;  
 c) che l'articolazione territoriale non pregiudichi la esistenza dell'Ente, e che siano garantite le finalità del presente Statuto.

**ART. 5 Soci**

Sono soci alla costituzione, di seguito chiamati "Soci Fondatori":

- le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato F.R.A.C. - aderente alla C.G.I.A. -, C.N.A., CASARTIGIANI, successivamente denominate OO.AA;
- le Organizzazioni Regionali Sindacali dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., successivamente denominate OO.SS..

Unicamente tali soci manterranno, anche in futuro, la qualifica di "Soci Fondatori".

Potranno aderire all'Ente altre Organizzazioni imprenditoriali dell'Artigianato e della Piccola Impresa che a seguito di formale accoglimento della relativa domanda di ammissione, da parte del Consiglio di Amministrazione sentite le parti di cui all'art. 1, assumeranno la qualifica di Soci Ordinari con pari diritti negli organismi.

**ART. 6 Aderenti e destinatari di provvidenze ed assistenze**

Sono aderenti e destinatari:  
 le imprese artigiane e forme associate, aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 e successive modificazioni e/o integrazioni o leggi sostitutive;

le imprese o unità produttive che comunque risultino iscritte ad una delle OO.AA. Socie e/o alle Organizzazioni ad esse aderenti;

Nel caso di imprese non aderenti ad una delle OO.AA. Socie, il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art.12 potrà stabilire a carico delle suddette imprese una quota aggiuntiva annuale.

Sono inoltre destinatari:

- i dipendenti in forza alle imprese di cui sopra o comunque identificati dai Regolamenti in vigore.

**Art.7 Requisiti per il diritto alle provvidenze e assistenze – cessazione dell'iscrizione**

Requisiti essenziali per il diritto alle provvidenze e assistenze sono i versamenti effettuati, di cui al successivo articolo 8 lettera a) e lettera d), ai diversi fondi istituiti all'interno dell'Ente in applicazione dei Regolamenti.

Le predette prestazioni vengono erogate agli aventi diritto nei limiti del budget stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, complessivamente non superiore agli introiti effettivi raccolti nell'anno precedente, detratti i costi generali di gestione.

Le prestazioni cessano per i seguenti motivi:

- a) decesso dell'iscritto;
- b) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'E.B.A.C.;
- c) superamento del budget annuale stabilito, fatti salvi interventi relativi ad eventi e circostanze straordinarie e previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) la cessazione del rapporto di lavoro per il quale sussistevano le condizioni di assistenza;
- e) l'esclusione, disposta con insindacabile deliberazione del Consiglio di Amministrazione in presenza di omissione di contributi o altre gravi mancanze nei confronti dell'E.B.A.C.;
- f) la cessazione dell'impresa artigiana.

In caso di cessazione le quote ed i contributi versati sono intrasmissibili, né si avrà diritto ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati. Resta fermo il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'Ente.

**ART. 8 Entrate e mezzi finanziari**

L'E.B.A.C. trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dai versamenti effettuati dalle imprese e/o dai loro dipendenti in base alle disposizioni degli accordi interconfederali vigenti e dei contratti di lavoro applicati, recepite dai regolamenti dell'Ente;
- b) eventuali proventi pubblici e privati;
- c) eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
- d) da eventuali quote di adesione decise dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'E.B.A.C. potrà essere delegato a riscuotere, sulla base di precisi mandati, versamenti, quote associative o contributi definiti dai singoli soci ed a questi destinati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 9 Organi dell'Ente**

Sono Organi dell'E.B.A.C.:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione verranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi. Nel caso di parità di voti è escluso il doppio voto al Presidente e la controversia verrà discussa dai Soci in sede negoziale e la soluzione verrà proposta all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli Organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici tra le OO.AA. e le OO.SS.

**ART. 10 Assemblea**

I Soci delegano a rappresentarli fino ad un massimo di 48 componenti, i quali, fino a revoca, costituiscono l'Assemblea dell'E.B.A.C., espressi in numero paritetico dalle OO.AA. e dalle OO.SS., che può essere Ordinaria o Straordinaria.

Essendo la nomina di un componente dell'Assemblea a carattere fiduciario, il Socio che lo ha nominato può revocare l'incarico in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio; contestualmente dovrà essere nominato il sostituto.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Am-

ministrazione o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio, mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data ed il luogo della riunione affisso all'albo sociale presso la sede, tramite lettera raccomandata, nonché via fax, o posta elettronica inviato ai Soci con preavviso di quindici giorni dalla data dell'Assemblea, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'attività svolta dall'E.B.A.C.;
- b) sul bilancio dell'esercizio sociale, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico;
- c) sul numero e sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta presentata separatamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS.;
- d) sulla nomina, quando non ritenga di lasciare l'incarico al Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente tra i componenti del Consiglio medesimo, secondo i criteri esposti all'art.13;
- e) sulla nomina, su proposta presentata dai Soci, del Presidente e dei 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, con le stesse modalità di quella Ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un Socio.

Essa delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, previo accordo tra le parti firmatarie.

Della Assemblea Straordinaria, quando non sia convocata alla presenza di un Notaio, dovrà essere redatto verbale in forma di scrittura privata sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

**ART.11 Deliberazioni dell'Assemblea**

I componenti dell'Assemblea esprimono i loro voti con modalità da stabilirsi di volta in volta dall'Assemblea stessa. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno do-

dici ore dopo la prima.

L'Assemblea straordinaria delibererà sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Ente con la presenza di almeno 7/8 dei componenti aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno 6/7 dei votanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vicepresidente, ed in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale sia altrove, nell'ambito del territorio regionale.

E' ammessa la delega per iscritto: ogni componente non potrà avere più di tre deleghe.

Ai lavori dell'Assemblea parteciperanno senza diritto di voto, sempre che non siano componenti con diritto di voto dell'Assemblea, il Direttore ed i Revisori dei Conti.

La carica di componente dell'Assemblea di cui al presente articolo è gratuita, tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire la spettanza ai componenti dell'Assemblea di gettoni di presenza e rimborsi spese.

#### **ART. 12 Il Consiglio di Amministrazione e i suoi poteri**

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da un massimo di 12 membri espressi pariteticamente dalle OO.AA e dalle OO.SS. e nominati dall'Assemblea Ordinaria tra i suoi componenti.

Essi durano in carica fino a revoca.

Nel caso in cui un componente eletto decada per qualsiasi causa, dalla carica, può essere sostituito con un altro componente nominato dal Consiglio stesso su designazione della organizzazione di appartenenza: la nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea Ordinaria.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, fatta eccezione per quelli attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

emana i regolamenti di cui all'art.2;

nomina il Direttore anche al di fuori del Consiglio stesso e ne definisce le funzioni, la retribuzione e i rimborsi spese; stabilisce il contratto da applicare per il personale dipendente di cui regola funzioni, mansioni, retribuzioni e rimborsi spese;

può chiedere il riconoscimento dell'Ente;

può istituire delle specifiche commissioni di lavoro per

esaminare, approfondire e discutere specifiche problematiche settoriali;

delibera la quota annua spettante all'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, e ad altri Enti o Associazioni cui l'Ente abbia aderito;

delibera le modalità di trasferimento ai Soci dei contributi a questi destinati e riscossi su mandato dei medesimi Soci;  
- delibera la quota annua da destinare alla gestione dell'Ente.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui al presente articolo è gratuita: tuttavia il Consiglio stesso potrà stabilire la spettanza ai suoi componenti di gettoni di presenza e rimborsi spese.

#### **ART. 13 Presidente e Vicepresidente**

Il Consiglio di Amministrazione, se delegato dall'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, il primo su designazione dei Soci di espressione imprenditoriale ed il secondo su designazione dei Soci di espressione sindacale. Entrambi durano in carica 3 anni.

#### **ART. 14 Rappresentanza legale**

Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono anche Presidente e Vice presidente dell'Ente Bilaterale Artigianato Calabria.

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Ente di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente.

Egli impartisce al Direttore le disposizioni per attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e per adempiere a tutte le altre funzioni che gli derivano dal presente Statuto e che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente ed il Vicepresidente in accordo tra loro, possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.

#### **ART. 15 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o, su loro incarico dal Direttore, di

norma una volta al mese, mediante invito, anche a mezzo fax, ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno sette giorni prima della riunione.

Esso deve inoltre essere convocato quando almeno 1/3 dei componenti o due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

#### **ART. 16 Verbalizzazione**

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria e del Consiglio di Amministrazione, dovranno risultare da verbali sottoscritti dal Presidente (o da chi per lui presieduti) e dal Segretario dell'Organismo, nominato di volta in volta.

#### **ART. 17 Patrimonio dell'Ente**

Il Patrimonio dell'E.B.A.C. è costituito:

- a) da beni di proprietà dell'Ente e dalle somme versate dai Soci, dagli aderenti o iscritti;
- b) da avanzi di gestione, come previsto dal successivo art. 20, da somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dal patrimonio destinato quale residuo risultante dalla liquidazione di enti aventi finalità analoghe, nel rispetto delle norme vigenti;
- d) da somme che per qualsiasi altro titolo dovessero essere introitate dall'Ente.

#### **ART. 18 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio, formato da Stato patrimoniale e Conto Economico, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è esaminato dal Collegio dei revisori dei Conti che ne riferisce all'Assemblea.

#### **ART. 19 Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica tre anni. Esso è composto da un Presidente, designato di comune accordo, e da 2 componenti effettivi proposti pariteticamente dalle parti costituenti. I componenti dell'Organismo devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Ai Revisori è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 20 Avanzi di gestione**

Gli avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati negli esercizi successivi e destinati ai fini dell'Ente.

#### **ART. 21 Divieto di distribuzione**

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### **ART. 22 Scioglimento - Cessazione**

In caso di scioglimento dell'Ente, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente, uno dalle OO.AA., uno dalle OO.SS. ed uno scelto di comune accordo.

Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell'Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Catanzaro.

L'Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

#### **ART. 23 Devoluzione del Patrimonio**

Il Patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della

Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### ART. 24 Clausola Compromissoria e Norma di rinvio

Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e applicazione delle norme del presente Statuto, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri che deciderà "ex bono et equo".

Due dei tre arbitri saranno designati pariteticamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS.; il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà designato di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo la designazione verrà effettuata da Presidente del Tribunale di Catanzaro.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa esplicito rinvio alle norme attuative dei Regolamenti di esecuzione e ai protocolli intersindacali nazionali e regionali e regionali intervenuti e intervenienti tra le parti, oltre che alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.